

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 4720 Anno 2019**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE**

**Relatore: GIANNITI PASQUALE**

**Data pubblicazione: 19/02/2019**

Ud. 07/11/2019

**SENTENZA**

PU

sul ricorso 6086-2016 proposto da:

CATALINI RUFFINI IOLANDA, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato  
MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa  
dall'avvocato CLAUDIO FREDDARA giusta procura speciale  
in calce al ricorso;


**- ricorrente -**

2018

**contro**

2612

COMUNE DI TOLENTINO, in persona del Sig. Sindaco pro  
tempore dott. GIUSEPPE PEZZANESI, domiciliato ex lege  
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI



CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
GIANLUCA GATTARI giusta procura speciale in calce al  
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 832/2015 della CORTE D'APPELLO  
di ANCONA, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE  
GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato CARLA GROSSI per delega;

udito l'Avvocato LUIGI ESPOSITO per delega;

9

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona con la impugnata sentenza – decidendo sull'appello proposto da Iolanda Catalini Ruffini nei confronti del Comune di Tolentino – ha integralmente confermato la sentenza 4/12/2008 del Tribunale di Macerata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla Catalini nei confronti del comune convenuto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

2. Era accaduto che, durante la stagione invernale 1995-1996, il Comune di Tolentino aveva fatto eseguire alcuni interventi, che avevano interessato la strada Sant'Angelo-Paterno.

Nell'agosto del 1998 la Catalini Ruffini aveva così convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata l'ente comunale, deducendo che: a) nella primavera del 1996, immediatamente successiva agli eseguiti interventi, si era verificato, sul fondo di sua proprietà, un movimento franoso causato dall'alterazione del naturale deflusso delle acque; b) il Comune era stato allertato di detto movimento, ma non era mai intervenuto; c) si era così vista costretta a procedere, a proprie cure e spese, ad alcuni lavori di risistemazione stradale, onde poter svolgere la normale attività sul fondo di proprietà, con un esborso di 65 milioni delle vecchie lire.

Tanto dedotto, la Catalini aveva concluso, chiedendo condannarsi il Comune alla restituzione di tale importo, oltre che al risarcimento dei danni subiti nella misura di 7 milioni delle vecchie lire, nonché chiedendo dichiararsi il comune convenuto tenuto a promuovere la procedura di esproprio dell'area su cui insisteva la rete fognaria o, in alternativa, ordinarsi al medesimo la costituzione di una servitù perpetua sul fondo in favore dell'ente con fissazione del relativo canone.

Il Comune si era costituito in giudizio, contestando la domanda attrice ed eccependo che, in ogni caso, la Catalini era

stata risarcita dalla propria compagnia di assicurazione Assitalia Assicurazioni s.p.a. con il versamento della somma di 1.800.000 delle vecchie lire, tanto che aveva sottoscritto una quietanza a saldo in cui aveva dichiarato di essere stata integralmente risarcita.

Il Tribunale di Macerata, espletata l'istruttoria, con sentenza 4/12/2008, aveva rigettato la domanda attrice, condannando la Catalini al pagamento del 50% delle spese di lite.

Il primo giudice aveva ritenuto fondata l'eccezione di transazione, in ragione della sottoscrizione dell'atto, per accettazione e quietanza, rilasciato dalla Catalini alla compagnia assicuratrice del Comune, con contestuale dichiarazione di non avere più nulla a pretendere da chicchessia e rinuncia ad ogni azione civile e penale (atto sottoscritto dalla Catalini dopo che la stessa aveva richiesto, a mezzo di missiva inviata dal proprio legale e ricevuta dal Comune in data 6/9/1996, il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla mancata manutenzione della strada comunale in oggetto, senza che fosse stato al riguardo effettuata una qualche distinzione in ordine al periodo in cui i danni si erano verificati).

La Catalini aveva proposto appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, deducendo di aver scoperto soltanto a seguito della pronuncia di quest'ultimo la presenza di una quietanza da lei sottoscritta, e con firma per autentica del proprio legale, la cui sottoscrizione risultava in realtà apocrifa, come da consulenza di parte che depositava, tanto che aveva concluso chiedendo dichiararsi apocrifa la firma apposta sulla quietanza, per accettazione del pagamento della somma di 1.800.000 delle vecchie lire.

Il Comune di Tolentino si era costituito anche nel giudizio d'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 3/7/2013 la Catalini era comparsa personalmente davanti alla Corte di appello ed aveva dichiarato di voler proporre querela di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c.

relativamente alla quietanza prodotta in copia dal Comune convenuto, dichiarando di non aver mai apposto la propria firma in nessun atto di quietanza riferibile al giudizio, nonché chiedendo l'esibizione dell'originale del documento. Nell'occasione aveva sottoscritto il verbale di udienza ed aveva affermato di essere disposta a rendere firme di comparazione.

Alla successiva udienza del 6/11/2013 la difesa del Comune aveva depositato foglio di deduzioni, da considerarsi parte integrante del verbale di udienza, nel quale aveva dedotto:

a) trattarsi (non di querela di falso, avendo la parte dichiarato che la sottoscrizione dell'atto di quietanza era falso, ma) di disconoscimento che, come tale, doveva ritenersi tardivo;

b) in via subordinata, la inammissibilità e/o nullità della querela per difetto dei requisiti di forma di cui all'art. 221 c.p.c., non avendo la Catalini fornito elementi di prova del proprio assunto e non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera disponibilità a rendere scritture di comparazione;

c) di volersi avvalere dell'atto, oggetto della proposta querela, evidenziando che l'originale del documento non era mai stato nella disponibilità di esso Comune, bensì della compagnia di assicurazioni Assitalia e, verosimilmente, della stessa Catalini (assistita, in quella sede, dal proprio legale).

La Corte di appello con la impugnata sentenza - ritenuta inammissibile la proposta querela (non per le ragioni esposte dal Comune, ma sul presupposto che "la dichiarata disponibilità a rendere il saggio grafico non costituisce certamente prova idonea a privare di efficacia il documento impugnato così come non può ritenersi tale la consulenza di parte"), ha rigettato l'appello.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la Catalini, deducendo erronea interpretazione ed applicazione delle norme in materia di presupposti e modalità di presentazione della querela di falso.

Il Comune di Tolentino ha resistito con controricorso e con successiva memoria.

Il ricorso era stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.; ma, all'adunanza del 6 aprile 2017, la Sesta Sezione Civile di questa Corte ha rimesso la trattazione alla pubblica udienza.

E questa Sezione, in sede di adunanza camerale 15 febbraio 2018 - dato atto che la questione di diritto era stata puntualmente precisata in sede di ordinanza della Sesta Sezione Civile ed appariva di rilevanza nomofilattica - ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo in pubblica udienza.

All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, mentre i difensori presenti si sono richiamati ai rispettivi atti difensivi.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

Precisamente Iolanda Catalini Ruffini denuncia con due motivi, articolati in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3 e numero 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo e controverso (costituito dalla firma da essa apposta nel verbale di udienza e dalla relazione di consulenza tecnica da essa allegata).

In particolare, la Catalini sottolinea che, all'udienza del 3/7/2013, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 221 comma 2 c.p.c., aveva dichiarato che non era sua la firma apposta in calce alla quietanza depositata dal Comune di Tolentino e, a prova di detto assunto, aveva sottoscritto il verbale cartaceo dell'udienza; osserva che, per giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli

elementi e delle prove della falsità può essere assolto anche a mezzo di presunzioni.

In definitiva, secondo la ricorrente, la querela di falso, da lei proposta in appello, è stata erroneamente ritenuta inammissibile ed il giudizio di secondo grado avrebbe dovuto proseguire con la necessaria istruttoria per stabilire la falsità o meno della firma apposta in calce alla quietanza liberatoria, prodotta dal Comune convenuto.

2. I motivi - in quanto strettamente connessi - possono essere trattati unitariamente.

2.1. Il documento, che viene in rilievo nel caso in esame, è costituito da una quietanza a saldo, per accettazione del pagamento della somma di 1.800.000 delle vecchie lire - apparentemente firmata dalla Catalini, risalente ad ormai circa 20 anni fa, con firma per autentica del legale del tempo (avv. Lolita Felicetti), che sarebbe stata rilasciata dalla Catalini (non al Comune, ma) alla compagnia assicuratrice Assitalia.

Detta quietanza - che è stata prodotta in copia dal Comune di Tolentino all'atto della costituzione del giudizio di primo grado e che è stata contestata dalla Catalini in sede di atto di appello (laddove, anche sulla base di consulenza di parte, ha chiesto dichiararsi che la firma era apocrifa) - costituisce scrittura privata che, una volta prodotta dal Comune, è stata implicitamente riconosciuta dalla Catalini, che non l'ha immediatamente disconosciuta (personalmente o a mezzo del difensore dell'epoca: avv. Rodolfo Pugnali) nella prima udienza o nella prima risposta successiva.

Orbene, sulla questione della proponibilità della querela di falso avverso la suddetta scrittura privata non disconosciuta, si è ormai formato il giudicato.

Infatti, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di inammissibilità della querela (già sollevata dalla difesa del Comune

per il fatto che si sarebbe trattato di un tardivo disconoscimento) e la questione non è più stata riproposta dall'Ente con ricorso incidentale. Ne deriva che l'impugnabilità della scrittura in contestazione con querela di falso non è più contestabile.

2.2. Ciò posto, la sentenza impugnata va in ogni caso cassata nella parte in cui – dopo aver correttamente premesso che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15169 del 23/6/2010, a seguito di proposizione della querela di falso, la Corte era tenuta a compiere un'indagine preliminare diretta ad accertare l'esistenza o meno delle condizioni che giustificano l'introduzione del giudizio di falso (e cioè se la querela fosse stata ritualmente dedotta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità fosse rilevante ai fini della decisione della causa); e che tale valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 15699 del 08/11/2002, Rv. 558338 – 01) comprende l'esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato – ha ritenuto insussistenti i presupposti che giustificavano la proposizione della querela di falso, in quanto nella specie «la dichiarata disponibilità a rendere il saggio grafico non costituisce certamente prova idonea a privare di efficacia il documento impugnato così come non può ritenersi tale la consulenza di parte». Ed al riguardo ha richiamato la sentenza n. 22078 del 17/10/2014, per la quale non sarebbe mezzo di prova idoneo l'allegazione di una perizia di parte, «che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verifica».

In realtà, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza, in quella occasione questa Corte ha ritenuto che: «la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione



dell'istanza di verifica; nè evidentemente tale onere può essere assolto mediante l'allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che eventuale, è in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verifica».

Trattavasi, pertanto, di una fattispecie del tutto diversa da quella sottesa al ricorso in esame, nella quale:

a) la Catalini, oltre ad aver sottoscritto il verbale di udienza, si era resa disponibile a rendere il saggio grafico ed aveva allegato firme di comparazione alla perizia di parte;

b) la macroscopica differenza tra la somma di 72 milioni delle vecchie lire da lei richiesta al Comune a titolo di rimborso e risarcimento e la somma di appena 1.800.000 mila delle vecchie lire in concreto versata dall'assicurazione; come pure tra detta somma e la maggior somma di 30 milioni delle vecchie lire indicata in una bozza di transazione, sottoscritta soltanto da lei: costituivano elementi astrattamente idonei a rendere dubbia l'autenticità della sottoscrizione apposta nella quietanza prodotta dal comune convenuto.

Occorre qui ribadire che, ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità (previsto dall'art. 221 cod. proc. civ.) può essere assolto non soltanto con l'indicazione della prova testimoniale (e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto) ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni (Sez. L, Sentenza n. 1537 del 03/02/2001, Rv. 543632 - 01).

Ignorando il suddetto principio e facendo mal governo di quello affermato nella citata sentenza n. 22078/2014, la Corte territoriale, nell'effettuare la valutazione preliminare di sua esclusiva competenza, ha erroneamente ommesso di considerare in un'ottica presuntiva tutti i sopra riportati elementi.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, affinché, in diversa composizione, valuti l'ammissibilità della querela di falso, proposta dalla Catalini, alla luce dei principi sopra esposti in punto di sufficienza delle scritture indicate anche nella consulenza di parte e della disponibilità a rendere saggi grafici da parte della querelante, e, comunque, alla luce dei rilievi, sopra formulati, in punto di significatività degli elementi offerti dalla parte ai fini della positiva delibazione della ammissibilità della querela.

Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte:

-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione;

-demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.